

Data di pubblicazione 27/08/1990

Oggetto L. 7 agosto 1990, n. 250.
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Obiettivo Integrare i contributi corrisposti in base alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 alle imprese editoriali e radiofoniche che siano costituite come cooperative le cui entrate pubblicitarie non raggiungano il 40% dei costi di esercizio annuali complessivi.

Beneficiari Le provvidenze per l'editoria e le emittenti radiofoniche, previste dalla legge in oggetto dal regolamento attuativo, sono riservate a:

- società cooperative senza scopo di lucro,
- società cooperative che dichiarano di non voler utilizzare gli utili,
- imprese editrici di quotidiani o periodici, anche telematici, ed emittenti radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, o al Parlamento europeo.

Il comma 2 dell'art. 3 della legge in oggetto, come modificato dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, elenca i nuovi requisiti che le imprese editrici devono possedere per accedere ai contributi dal 1° gennaio 2002.
Il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460, modificando il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, precisa le caratteristiche che le imprese editrici di organi di partiti politici presenti in Parlamento devono avere per ottenere i contributi.

Azioni Il contributo viene erogato esclusivamente per i costi sostenuti dall'impresa nello svolgimento dell'attività editoriale e radiofonica relativa alla testata per la quale i contributi sono richiesti.

Spese ammissibili I contributi vengono erogati in misura non superiore al 50% dei costi complessivi. Per la determinazione dell'ammontare, l'impresa editoriale o radiofonica deve presentare il bilancio con allegata una dichiarazione che attesta i costi analitici relativi esclusivamente alla testata per la quale vengono richiesti i contributi.

Le imprese editrici di testate organi di partiti presenti in Parlamento possono ricevere dei contributi totali superiori al 50% e fino ad un massimo del 70% dei costi di gestione nel caso le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30% dei costi stessi.

Le imprese radiofoniche che risultano essere organi di partiti politici presenti in Parlamento possono ottenere contributi annui fino al 70% (80% in caso di entrate pubblicitarie inferiori al 25% dei costi annuali) dei costi di esercizio e comunque non superiori a 4 miliardi annui.

Procedure La domanda per ottenere i contributi va presentata, al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno per i costi sostenuti nell'anno precedente.

Per poter presentare domanda le imprese devono essere iscritte al Registro Nazionale della Stampa.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta in originale, o copia conforme, e in due copie in carta semplice.

In particolare le imprese che editano testate, anche telematiche, organi di partiti o forze politiche presenti in Parlamento o al Parlamento europeo devono presentare la certificazione dell'esistenza del gruppo parlamentare e del suo collegamento con la testata.

Data scadenza 31/01

Scadenza Annuale

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

Riferimenti normativi L. 7 agosto 1990, n. 250. (G.U. 199/1990).

Modulistica

D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525. Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. (G.U. 34/1999).

D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria. (G.U. 4/2002).

L. 25 febbraio 1987, n. 67. Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (G.U. 56/1987 S.O).

L. 7 marzo 2001, n. 62. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416. (G.U. 67/2001).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per il credito agevolato, via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.
E mail: creditoagevolato@governo.it
Sito: www.governo.it
Fax. 06.48797743